



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Sigg. Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Sigg. Segretari Comunali
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Sigg. Responsabili Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Sigg. Rappresentanti dei
candidati presidenti e delle liste
collegate ammesse

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore di

TARANTO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

TARANTO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di
Finanza

TARANTO

OGGETTO: Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale della Puglia di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.
Disciplina della propaganda elettorale.

In occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni regionali del 23/24 novembre 2025, si evidenzia l'esigenza di garantire che la competizione elettorale si svolga nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in un clima di serena e civile dialettica democratica.

In tale ottica si rende necessario assumere iniziative tese a richiamare l'attenzione dei partiti e dei gruppi politici locali che parteciperanno a detta competizione alla scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale.

Le SS.LL. vorranno inoltre curare che vengano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore. A tal proposito si rammenta che codeste Amministrazioni sono tenute a provvedere alla



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta, richiamando al riguardo il divieto di iscrizioni murali e sui fondi stradali, palizzate e recinzioni e su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, di cui meglio si dirà nel successivo paragrafo.

Tanto premesso, si richiamano di seguito, per ogni utilità, le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, già in parte evidenziati con precedente circolare n. 67231 del 21 ottobre scorso:

Affissione dei manifesti elettorali

1. In base alla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 **dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (24 ottobre 2025)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi.

2. **E' vietata** l'affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 2 Legge 212/56), nonché le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo).

3. Non sono riconducibili a forme di pubblicità e **sono pertanto consentite** le insegne indicanti le **sedes dei partiti**. Sono altresì **consentite**, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, *regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (16/10/2025)*. L'indicata eccezione vale anche per i giorni dell'elezione. Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

4. Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti **Points elettorali**, non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate, né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell'art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. In tal caso i manifesti possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili.

5. L'utilizzo di postazioni fisse (**cosiddetti gazebi**) per effettuare iniziative



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

di carattere pubblico nell'ambito della consultazione elettorale, può essere consentita solo alle seguenti determinate condizioni:

a) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità della postazione o gazebo;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Altre disposizioni riguardanti la propaganda elettorale

Vengono, altresì, richiamate le altre norme che regolano la campagna elettorale:

- devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non **devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 Legge 212/1956 come modificato dalla Legge 130/75)**; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
- **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione (cioè dal 24 ottobre 2025)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni e striscioni – in luogo pubblico, con **esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (art.4 Legge 130/75)**;
- è vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile**. E' ammessa invece la **propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili** Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere ammessa (circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/1980), se intesa, per esempio, come sosta per un arco temporale necessario per rifornimento o a causa del guasto del mezzo. Qualora tali veicoli (cd. ve) dovessero sostare per un tempo considerevole, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una

lu



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò preposti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati;

- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (art 6 Legge 212/1956);
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, **salvo** diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali relativamente agli orari anzidetti (**art.7 Legge 130/75**). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio. Nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto. Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- dal giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- **dal 15° giorno antecedente quello della votazione (8 novembre 2025), sino alla chiusura delle operazioni di voto (24 novembre 2025)**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 comma 1 Legge 22 febbraio 2000 n.28);
- l'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni di propaganda elettorale

- Presso ogni comune della provincia si terrà, come di consueto, una riunione, nel corso della quale si procederà, per le piazze ove si tengono i comizi elettorali (laddove non si raggiungano delle soluzioni concordate), al sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti terranno i comizi; sarà previsto un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi. Si intende che l'uso delle altre piazze resta libero;
- in ogni caso, ai soli fini organizzativi, è auspicabile che i promotori provvedano a preavvisare (Questura, Commissariato P.S./Comando dell'Arma e Comune per quanto di competenza) sullo svolgimento di comizi almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio stesso;
- i comizi potranno espletarsi, così come indicato in occasione di precedenti consultazioni elettorali, tutti i giorni, fino al **20 novembre prossimo**, preferibilmente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00; per la giornata del **21 novembre**, ultimo giorno di campagna elettorale, i comizi potranno essere consentiti fino alle ore 24.00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni dei partecipanti alla competizione elettorale, previo preavviso nelle forme di cui sopra almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio, con allegato nulla osta dell'avente diritto;
- potrà consentirsi la cessione dello spazio spettante, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali delle liste;
- si dovrà evitare che i comizi si svolgano in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non si dovranno distribuire o vendere, durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini e non effettuare raccolta di firme;
- nei comizi elettorali è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (paragrafo 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980);



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

- ove dovessero intervenire accordi tra i partiti per modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti dei partiti dovranno tempestivamente informarne l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza oltre che la Questura;
- è vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico;
- non è, pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto tra soggetti di diverso orientamento. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza oltre che alla Questura, ai soli fini conoscitivi;
- per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di Polizia a mero titolo conoscitivo.

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione, con l'invito al puntuale rispetto ed alla massima divulgazione di quanto previsto nella presente circolare, con particolare riferimento alle forze politiche interessate.

IL PREFETTO
(Dessi)